

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **457/1994** (ECLI:IT:COST:1994:457)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **14/12/1994**; Decisione del **15/12/1994**

Deposito del **30/12/1994**; Pubblicazione in G. U. **04/01/1995**

Norme impugnate:

Massime: **21067**

Atti decisi:

N. 457

SENTENZA 15-30 DICEMBRE 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, ottavo comma, della legge della Regione Sardegna 4 aprile 1989 n. 12 (recte: 6 aprile 1989, n. 13, recante la disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1994 dal Pretore di Oristano nei procedimenti civili vertenti tra Mastinu Giuseppe ed altro ed il sindaco di Solarussa, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice relatore Vincenzo

Ritenuto in fatto

Nel corso di due giudizi riuniti, proposti avverso le ordinanze sindacali di annullamento delle assegnazioni di alloggi di edilizia economica e popolare, il Pretore di Oristano, con ordinanza del 9 marzo 1994, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, ottavo comma, della legge della Regione Sardegna 4 aprile 1989, n. 12 (recte: 6 aprile 1989 n. 13), recante la disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, che, nel prevedere che il provvedimento del Sindaco sia impugnabile secondo il procedimento di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, e cioè con ricorso al Pretore, violerebbe l'art. 108 della Costituzione e quindi la riserva di legge statale ivi prevista, essendo precluso alla legge regionale di dettare norme in materia processuale e di giurisdizione.

Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dell'art. 20, ottavo comma, della legge della Regione Sardegna 4 aprile 1989, n. 12 (recte: 6 aprile 1989, n. 13), il quale prevede che avverso l'ordinanza del Sindaco di annullamento dell'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica è ammesso ricorso secondo il procedimento previsto dagli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1035 del 1972.

Si sostiene dal giudice rimettente che la norma impugnata viola il principio della riserva di legge statale in materia giurisdizionale, esorbitando dalla sfera della potestà legislativa regionale.

2. - La questione è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale è precluso alle regioni di dettare norme che, come quella impugnata, prevedano rimedi giurisdizionali o dispongano in ordine a poteri o facoltà dell'autorità giudiziaria, in quanto la materia processuale è riservata dall'art. 108 della Costituzione alla esclusiva competenza del legislatore statale (v. ex plurimis sentenze nn. 210 e 113 del 1993, 505 e 489 del 1991, 594 del 1990, 727 del 1988, 81 del 1976).

La violazione del suddetto parametro costituzionale non può nemmeno essere esclusa sulla base del rilievo che la norma regionale impugnata si è limitata a fare rinvio alla normativa statale contenuta nell'art. 11, commi 13, 14 e 15, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, perché le regioni in nessun caso possono emanare leggi in materie soggette a riserva di legge statale, comportando ciò un'indebita novazione della fonte con la forza e le conseguenze che ne derivano (sentenze nn. 210 del 1993, 615 e 203 del 1987, 128 del 1963).

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 20, ottavo comma, della legge della Regione Sardegna 4 aprile 1989 n. 12 (recte: 6 aprile 1989 n. 13, recante la disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.